



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

Revisore Unico

Verbale n.37 del 12/03/2026

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2026-2028 limitatamente alla PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2026-2028 inserita nella SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Il Revisore unico del Comune di Sant'Ilario d'Enza Dott. Luca Musiari

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 03/03/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027 - approvazione", che nella sezione 3: Organizzazione e capitale umano comprende il Fabbisogno del Personale per il triennio 2025/2027 del Comune di Sant'Ilario d'Enza;

RICEVUTA via mail in data 03/03/2026 dal Responsabile del Settore "Programmazione e gestione finanziaria" del Comune di Sant'Ilario d'Enza, la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del parere in oggetto;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";

- l'art. 1, comma 102, Legge n. 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

CONSIDERATO che:

- gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;
- che ai sensi art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 24/06/2022, n.81 il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale è assorbito nel PIAO;

VISTI altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

RILEVATO che il Responsabile del Settore “Programmazione e gestione finanziaria” ha attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 27/03/2025 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

PRESO ATTO che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile nel rispetto al limite di legge corrispondente ad euro 151.857,40 (spesa 2009);
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;
- non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;
- non si trova nella condizione di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO:

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006, pari a euro 151.857,40 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie

n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

RILEVATO che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 60, comma 3, del CCNL 16/11/2022, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 60, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 16/11/2022);
- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;
- l'andamento delle spese previste per l'assunzione di personale a tempo determinato nell'anno 2025 rispetta il limite previsto dalla normativa vigente (spesa sostenuta per tempi determinati nell'anno 2009 - art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010), come di seguito indicato:

| | |
|--|---|
| Spesa tempo determinato anno 2009 | Previsione spesa tempo determinato anno 2026 |
| Euro 151.857,40 | Euro 149.800,00 |

RILEVATO che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

| | MEDIA 2011-2012-2013 | PREVISIONE 2026 | PREVISIONE 2027 | PREVISIONE 2028 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spesa personale assoggetta al limite di spesa ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2007 | 3.257.686,67 | 3.149.528,78 | 3.149.528,78 | 3.149.528,78 |

CONSIDERATO che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

RILEVATO che:

- il Comune di Sant'Ilario d'Enza si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente al 31.12.2024 pari a 11.421);
- come indicato, all'art.3, comma 1 lett.a) del D.M. nella spesa di personale va ricompresa la spesa *"per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*;
- vanno ricomprese nel conteggio delle spese di personale la quota di spesa di personale relativa al personale trasferito all'Unione Val d'Enza alla quale il Comune di Sant'Ilario d'Enza partecipa e la quota di spesa di personale relativa al personale trasferito all'ASP "Carlo Sartori" per la gestione dei servizi di SAD, CRA Villa Diamante e Centro Diurno;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2024) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022-2023-2024) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al 24,27%, e

pertanto colloca l'Ente al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, del citato D.M.;

| | COMUNE | UNIONE | ASP | TOTALE |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| SPESA DI PERSONALE | 2.628.488,50 | 333.269,65 | 377.860,98 | 3.339.619,13 |
| ENTRATE CORRENTI (netto FCDE) | 11.984.850,38 | 1.307.161,12 | 468.757,02 | 13.760.768,52 |
| RAPPORTO PERCENTUALE (SPESE / ENTRATE) | 21,93% | 25,50% | 80,61% | 24,27% |

RILEVATO ALTRESÌ, come si evince dalla tabella sotto riportata, che:

- secondo la normativa vigente disciplinata dal più volte citato DM, il Comune di Sant'Ilario d'Enza ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) risultante dal rendiconto 2024 (art. 5, comma 1 del DM), per un importo corrispondente allo 2,73% (27,00% - 24,27%) della media delle entrate correnti del triennio 2022-2024;
- i resti assunzionali non sono rilevanti, stante che le assunzioni di personale sono state determinate nel limite massimo pari ad un incremento di spesa dello 2,73%. Detto limite, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del D.L. 34/2019, dal 20 aprile 2020 rappresenta il vincolo non superabile anche disponendo di eventuali resti assunzionali relativi al quinquennio precedente;

| | |
|--|------------------------|
| POPOLAZIONE (abitanti) | 11.357 |
| CLASSE | F |
| VALORE SOGLIA | 27,00% |
| SPESA PERSONALE | 3.339.619,13 € |
| MEDIA ENTRATE CORRENTI | 13.760.768,52 € |
| RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI | 24,27% |
| DIFFERENZA PERCENTUALE RISPETTO AL VALORE SOGLIA | 2,73% |
| TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE | 375.788,37 € |

RILEVATO che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a Euro 149.800,00, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 03/03/2026 avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028 - approvazione” – unitamente agli allegati – limitatamente alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028 inserita nella sezione 3: organizzazione e capitale umano.

Il Revisore dei Conti

(Dott. Luca Musiari)

(firma digitale)